



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 agosto 2020

COVID La decadenza dei termini per CIGO Assegno ordinario CIG in deroga

I chiarimenti dell'INPS nel messaggio 2901 del 21 luglio 2020.

L'INPS ricorda che è stato introdotto un regime decadenziale per le domande di integrazione salariale connesse all'emergenza COVID-19.

Nello specifico, le domande di:

CIGO
Assegno ordinario
CISOA
CIG in deroga

devono essere trasmesse, **a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**

In prima applicazione tali termini sono stati spostati al 17 luglio 2020 se data posteriore a quella di scadenza delle domande.

Per le domande riferite al periodo compreso **tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020**, il termine è stato invece fissato, sempre a pena di decadenza, **al 15.7.2020.**

La decadenza si riferisce al periodo oggetto della domanda e non impedisce al datore di lavoro di inviare una nuova domanda con periodo differente.

Se il periodo invade più mesi la decadenza sarà accertata solo il periodo che risulta scaduto e salverà l'eventuale residuo periodo.

Ricordiamo che l'articolo **22-quater del DL 18/2020** (*Cura Italia*), con riferimento alla CIG in deroga stabilisce che per i periodi successivi alle prime 9 settimane vige l'autorizzazione INPS alla domanda dei datori di lavoro e che per le domande relative alle 5 settimane, precedenti il 31 maggio 2020, il termine di decadenza è riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse.

